

PREVINDAPI

Regolamento sulla contribuzione

Approvato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 13/12/2017

1. Il versamento degli importi dovuti al Fondo in base a quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del lavoratore e previa eventuale trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.
2. All'atto del versamento dei contributi le imprese devono trasmettere al Fondo ovvero al soggetto da esso designato elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo lavoratore e di ogni altro elemento eventualmente necessario, con espressa evidenziazione per ciascun trimestre dell'importo di TFR, in quota o per l'intero, destinato a previdenza complementare in base alla normativa vigente.
3. Nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà accettare, dal lavoratore che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del lavoratore nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'art. 1201 cod. civ., salva la operatività del fondo di cui al Decreto Legislativo n. 80/92.
4. In caso di mancato o ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.
5. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima.
6. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l'impresa viene formalmente invitata a far conoscere l'entità del contributo per ciascun lavoratore iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l'accREDITAMENTO del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.
7. In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dell'impresa, il Fondo non è tenuto ad agire giudizialmente per il recupero coattivo del credito, ma dovrà comunicare formalmente al lavoratore interessato l'inadempimento contributivo.